

Delibera di Giunta Regionale n.1666 del 29.12.2006 ad oggetto : “Programma degli interventi di miglioramento e di contenimento della spesa farmaceutica (art. 1, c. 181 L. 311/2004 e art. 1, c. 796, lett. l) nn. 1) e 2) della finanziaria statale 2007)”.

RICHIAMATI

- Il D.L. n. 347/2001, convertito in legge dalla L. 405/2001, che all’art. 5 comma 1 dispone che l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale non possa superare il 13% della spesa sanitaria complessiva;
- Il D.L. n. 269/2003, convertito in legge dalla L. 326/2003, che all’art. 48 comma 1, fermo restando il tetto di spesa del 13% sulla farmaceutica territoriale, fissa l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva al 16% della spesa sanitaria totale, stabilendo altresì al comma 5 lettera f) che il 40% del superamento di tale tetto venga ripianato dalle Regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica di cui all’art. 4 comma 3 del DL 347 sopra richiamato;
- La legge n. 311/2004, che all’art. 1 comma 181, stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario, **quantificato in 1000 milioni di euro per l’anno 2005, 1200 milioni per l’anno 2006 e 1400 milioni per l’anno 2007** “resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’art. 48” del DL 269/2003 sopra citato;
- Il nuovo Patto sulla Salute, oggetto del provvedimento 5 ottobre 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la legge finanziaria dello Stato 2007 che, con riferimento agli interventi sulla spesa farmaceutica, dispone che le Regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi possono accedere agli importi di cui all’art. 1 comma 181 sopra richiamato “con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
 1. con riferimento al superamento del tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, ..., l’avvenuta applicazione entro la data del 28.2.2007 ... di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40%. Le Regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
 2. con riferimento al superamento della soglia del 3% per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione da parte della Regione

interessata entro la data del 28.2.2007 ai ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005;

- La DGR n. 928 del 10 agosto 2006, che approva il programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del SSR 2007/2009, adottando interventi per il contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria;
- La l.r. n. 41/2006 concernente il Riordino del Servizio Sanitario Regionale;

PREMESSO CHE:

- la Regione Liguria, sulla base della normativa sopra richiamata, deve adottare misure di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, per un importo adeguato a garantire il contenimento del 40% dello sfondamento del tetto del 13%, e che tale importo ammonta a 9,2 milioni di euro per l'anno 2005 e a 5,5 milioni di euro presunti per l'anno 2006, per un totale di 14,7 milioni di euro;
- nel 2006 la Regione ha già attivato misure di contenimento della spesa farmaceutica, estendendo la distribuzione "in nome e per conto" ai farmaci del Prontuario per la continuità assistenziale ospedale territorio (Prontuario PHT), nonché alle eparine a basso peso molecolare, per tutte le indicazioni terapeutiche;
- l'entità di tale manovra di contenimento ammonta a circa 4 milioni di euro annui, tenuto conto del valore dei farmaci inseriti in questa forma distributiva, per quali, alla luce della sperimentazione effettuata nella nostra regione negli anni 2004/2006, è ipotizzabile un risparmio di circa il 18% rispetto alla distribuzione fatta dalle farmacie utilizzando il normale canale convenzionale;

RITENUTO opportuno non far gravare indiscriminatamente sugli assistiti la manovra di contenimento, e di escludere pertanto l'opzione di inasprire il vigente sistema dei ticket farmaceutici, applicando una quota fissa a confezione;

RITENUTO Invece indispensabile ed urgente definire un programma complessivo di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica, adeguato a garantire l'integrale contenimento della quota regionale di sfondamento del tetto del 13% sulla farmaceutica convenzionata in riferimento agli anni 2005 e 2006, interessando altresì anche l'area della spesa farmaceutica ospedaliera, al fine di attuarne un più efficace controllo e monitoraggio;

RITENUTO altresì di precisare che il programma, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contiene le disposizioni e le conseguenti direttive alle Aziende Sanitarie ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalle normative vigenti, nonché dal piano di riorganizzazione di cui alla DGR n.929/2006 e si articola nelle seguenti aree di intervento:

1. Entità della spesa;

2. Qualità della spesa;
3. Controlli;
4. Spesa Ospedaliera;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato del Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco;

DELIBERA

1. di approvare il programma degli interventi di miglioramento e contenimento della spesa farmaceutica allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale che si articola nelle seguenti aree di intervento:
 - a) Entità della spesa;
 - b) Qualità della spesa;
 - c) Controlli;
 - d) Spesa Ospedaliera;
2. di approvare in particolare le disposizioni, le direttive alle Aziende ed i mandati agli Uffici regionali nello stesso previsti che si intendono qui integralmente riportati;
3. di disporre che entro il 30 aprile 2007, sia attuato un monitoraggio sull'andamento del programma, con specifico riferimento all'obiettivo di ricondurre progressivamente la spesa convenzionata entro il tetto del 13%, valutando l'opportunità di adottare ulteriori interventi correttivi;
4. di dare mandato agli uffici di apportare al piano le modifiche che si rendessero necessarie a seguito delle verifiche del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'art.12 dell'intesa Stato regioni del 23.3.2005.
5. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e del relativo allegato, nonché sul sito internet della Regione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di assunzione.